



PROCURA DELLA REPUBBLICA
REGGIO CALABRIA



GDPL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA



II.PP. G.PANZERA DI
REGGIO CALABRIA

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 3621	23	07/2024
UOR	CC	RUD
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

PROTOCOLLO D'INTESA tra

- La Procura della Repubblica di Reggio Calabria,
- Il Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale di Reggio Calabria

e

- l'Amministrazione penitenziaria, Istituti penitenziari "G. Panzera" di Reggio Calabria,

riguardante la gestione di eventuali criticità nelle condizioni detentive presso le strutture penitenziarie della città di Reggio Calabria.

Il giorno 23 del mese di luglio 2024, alle ore 15.30, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Reggio Calabria, Palazzo CE.DI.R.

- la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nella persona del Dott. Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica (d'ora in avanti: la *Procura*);
- il Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona dell'Avv. Giovanna Francesca Russo, Garante designato del Comune di Reggio Calabria (d'ora in avanti: il Garante).
- l'Amministrazione Penitenziaria di Reggio Calabria, nella persona della Dott.ssa Roberta Velletri, Direttore reggente (d'ora in avanti: la Direzione)

PREMESSA

Il rinnovando protocollo costituisce parte integrante e aggiornamento del precedente atto siglato tra la Procura di Reggio Calabria e il Garante del Comune di Reggio Calabria;

Visto il Protocollo sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il Garante, datato 05.04.2022 riconosciuto quale atto di sinergia istituzionale;

Rilevato che, all'esito di incontri preliminari, alla presenza del Procuratore Agg. della Repubblica di Reggio Calabria Dott. Walter Ignazitto, su delega del Procuratore Capo della Repubblica Dott.



Giovanni Bombardieri, è apparso opportuno il rinnovo del protocollo d'intesa con previsione di allargamento Istituzionale all'Amministrazione Penitenziaria per disciplinare le relazioni reciproche, affinché nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, la Procura, il Garante e la Direzione possano cooperare per migliorare i rapporti tra la popolazione detenuta e l'amministrazione della Giustizia, individuando possibili criticità nella gestione delle persone ristrette e/o private della libertà personale e corrispondenti interventi migliorativi a garanzia dei diritti dei soggetti ristretti.

Visto l'3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, Divieto della tortura *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*;

Viste le attribuzioni ed i compiti che caratterizzano le attività del Pubblico Ministero anche nell'ambito della vita penitenziaria;

Visto il Regolamento sull'istituzione del Garante comunale, approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 che all'art. 2, *“Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi”*, espressamente prevede:

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:

- a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;*
- b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;*
- c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo e maltrattamenti;*
- d) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;*
- e) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;*



f) i colloqui periodici con i detenuti, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, al fine di ricevere dagli stessi eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.

2. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti ritardata nei fatti;

3. Il Garante promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.”

Vista la legge 26 Luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), l'art. 67 che regola le visite agli istituti ed espressamente dispone: “*Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i*



garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis."

Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali camere di sicurezza (art. 67 bis).

Visto l'art. 35 O.P. rubricato "*Diritti di Reclamo*" che testualmente recita:

"I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
- 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- 4) al presidente della giunta regionale;
- 5) al magistrato di sorveglianza;
- 6) al Capo dello Stato".

Visto l'art. 1 O.P. rubricato "Trattamento e rieducazione" che recita: "1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. 2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Visto il Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" che agli artt. 1 e 2 dispone rispettivamente:

Art. 1. Interventi di trattamento

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.



3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Art. 2. Sicurezza e rispetto delle regole

1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Considerato che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante ha la possibilità di esercitare il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano (di sua competenza) sia stato irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

Considerato che il Garante Comunale, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione al fine di tutelare ancora più intensamente i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (d'ora innanzi: "Procura"), il Garante e la Direzione

CONVENGONO quanto segue:

Articolo I (Doveri del Garante)

1. Il Garante, in ragione del proprio ufficio, potrà farsi portavoce, presso la Procura di istanze, memorie, doglianze delle persone detenute pervenute al suo ufficio o sottoposte alla sua



conoscenza. Analogamente potrà supportare dette istanze presso l'Amministrazione penitenziaria.

2. Il Garante in relazione a quanto previsto dal I comma, ha anche facoltà di fungere da raccordo tra le persone detenute presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria, la Procura e l'Amministrazione penitenziaria.
3. In casi particolari, il Garante può contribuire ad illustrare alle persone detenute, (previo accordo con la Procura e la Direzione) i provvedimenti adottati dalla Procura e da questa trasmessi a mente del successivo art. 2 comma 4.

Articolo II (Impegni della Procura)

1. La Procura, come previsto, valuta le memorie, istanze, missive comunque denominate, trasmesse dal Garante e provenienti dalle persone ristrette presso gli istituti penitenziari di Reggio Calabria, aventi ad oggetto lamentele sulle condizioni di vita detentiva, sulla qualità dell'assistenza sanitaria, su eventuali rapporti conflittuali all'interno delle strutture detentive.
2. La documentazione di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Procuratore della Repubblica (che potrà avvalersi di un magistrato dell'Ufficio a ciò delegato) anche al fine di apprezzarne eventuali rilievi e profili di interesse generale e assicurare circolarità delle informazioni, fatte salve le determinazioni del giudice procedente cui la Procura si impegna a trasmettere le istanze e la relativa documentazione di interesse per le più opportune conoscenze e determinazioni di competenza.
3. La Procura (sussistendone le condizioni ed i presupposti) si impegna ad approfondire – a seconda dei casi, presso il PRAP, la Direzione degli Istituti penitenziari ovvero presso il Comando della Polizia Penitenziaria, ovvero verso la direzione sanitaria– le tematiche rappresentate dai detenuti nelle missive.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Procura trasmetterà al Garante ed al PRAP, per conoscenza, copia degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale, quando questa sia rivolta nei confronti di persone ristrette ovvero sia relativa a reati commessi in ambito penitenziario ovvero coinvolga in ogni altro modo i diritti di altri detenuti o del personale di Polizia penitenziaria.



Articolo III (Impegni della Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria)

1. La Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria garantisce rapporti di reciproca collaborazione, trasparenza e circolarità delle informazioni con la Procura di Reggio Calabria ed il Garante nell'assolvimento del proprio ufficio, contribuendo a garantire i diritti della popolazione detenuta nonché tutelare l'ordine e la sicurezza degli istituti quali condizioni imprescindibili, tra le altre, per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati.

Art IV (Impegni comuni)

1. Le parti si impegnano a sostenere misure ed iniziative volte a garantire la più ampia e diffusa promozione della legalità, assicurando qualità degli interventi a tutela delle persone detenute, approfondimenti sulle specificità dell'esecuzione penale e sensibilizzazione della società esterna al sistema penitenziario.
2. Le parti si riservano, altresì, di prevedere in attuazione del presente protocollo progetti specifici volti a declinarne pragmaticamente il contenuto.
3. Le parti con decadenza semestrale si impegnano ad incontrarsi per un report sull'andamento della giustizia nell'ambito penitenziario.
4. Il protocollo è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e di eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

Articolo V (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI (Profili economici)

Per effetto del presente Protocollo d'Intesa non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti contraenti.

Articolo VII (Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni 2.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.



Articolo VIII (Flussi Comunicativi)

I soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Procura: segr.procuratore.procura.reggiocalabria@giustizia.it
- Garante: garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it
- Direzione: cc.reggiocalabria@giustizia.it

Articolo IX (Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle Istituzioni contraenti si impegna a dare pubblicità del presente Protocollo, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Reggio Calabria, 23/07/2024

***Il Procuratore Capo della Repubblica
di Reggio Calabria***

Dott. Giovanni Bombardieri

***Il Garante DPL
di Reggio Calabria***

Avv. Giovanna F. Russo

***Il Direttore Reggente degli II.PP.
di Reggio Calabria***

Dr.ssa Roberta Velletri